

Gianluca Grasso

*I magistrati con compiti di assistente di studio presso
l'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione*

Sommario: 1. L'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione – 2. Il c.d. decreto del fare e la figura degli assistenti di studio: l'eliminazione dell'arretrato pendente presso la Suprema Corte – 3. I criteri per l'utilizzo dei magistrati destinati all'Ufficio del Massimario con compiti di assistente di studio nella deliberazione del CSM del 4 dicembre 2013 – 4. La prima applicazione degli assistenti di studio presso le sezioni civili della Corte di Cassazione – 5. Il progetto di riforma della giustizia civile e il ruolo dei magistrati dell'Ufficio del Massimario: la possibilità di applicazione come componenti dei collegi giudicanti

1. L'ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è chiamata ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni (art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12). All'esercizio di tali delicate funzioni contribuisce l'Ufficio del Massimario e del Ruolo istituito presso la Corte (art. 68, r.d. n. 12/1941), attraverso l'analisi sistematica della giurisprudenza di legittimità.

Le origini dell'Ufficio del Massimario risalgono al r.d.l. 22 febbraio 1924, n. 268, convertito con la l. 17 aprile 1925, n. 473, *Applicazione di magistrati alla Prima presidenza e alla Procura generale della Corte di cassazione del Regno*, che stabilì l'impiego presso la Corte di alcuni magistrati con il compito di seguire l'attività giurisdizionale delle varie sezioni della Cassazione, tanto in civile quanto in penale, allo scopo di coglierne le concordanze e segnalarne prontamente le difformità attraverso l'esame metodico delle decisioni e delle motivazioni¹. S'intendeva in questo modo

¹ Tra i contributi dottrinari sull'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione: A. SCRIMA, *Il Massimario della Corte suprema di cassazione tra storia e attuali prospettive*,

fornire ai capi e ai componenti della Corte un quadro delle tendenze che la giurisprudenza dell'una e dell'altra sezione andava assumendo sui vari argomenti e coordinarle per la migliore e uniforme applicazione della legge, onde agevolare il compito della Cassazione di mantenere l'uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale. L'Ufficio del Ruolo fu invece introdotto successivamente dalla l. 28 giugno 1928, n. 1487, che istituì presso la Cassazione un ufficio speciale per la preparazione dei ruoli di udienza. I due Uffici sono stati poi unificati con l'art. 68, r.d. n. 12/1941.

L'Ufficio del Massimario e del Ruolo è un ufficio giudiziario a tutti gli effetti, composto da magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale² con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito (oggi con almeno la prima valutazione di professionalità secondo il nuovo criterio di classificazione delle carriere e cinque anni effettivi di giurisdizione). Le sue attribuzioni sono stabilite dal Primo Presidente della Cassazione. Tra le attività svolte dall'Ufficio, allo scopo di contribuire al miglior esercizio della funzione nomofilattica, si annovera, innanzitutto, la lettura, selezione e massimazione dei provvedimenti civili e penali. Si tratta dell'attività più delicata compiuta dall'Ufficio, volta a definire i principi di diritto estratti delle pronunce della Corte, che costituiscono, come è stato efficacemente detto, «le tessere del quadro giurisprudenziale che si compone nel progressivo esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione»³. A integrazione di tale attività prioritaria, si prevede la redazione di concise 'notizie di decisione' limitatamente ai provvedimenti di speciale rilievo e importanza da pubblicare nel 'servizio novità'

in «Obbligazioni e contratti», 2012, p. 728; F.A. GENOVESE, *Gli strumenti istituzionali al servizio della Corte di cassazione: l'Ufficio del Massimario e del Ruolo*, in «Giusto processo civ.», 2008, p. 685; ID., *Per una storia della Corte di Cassazione: l'Ufficio del Massimario e del Ruolo*, in *Le carte e la storia*, 2008, fasc. 2, p. 40; G. ROMEO, *Concisione delle sentenze, ruolo del massimario e prospettive futuribili del diritto giurisprudenziale*, in «Foro it.», 2004, II, col. 363; G. FUMU, *La Corte di cassazione e l'Ufficio del massimario*, Relazione all'incontro di studio del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema: 'Le fonti del diritto' del 30 gennaio 2002; F. UCCELLA, *Spunti di riflessione (preliminari) per una riforma dell'ufficio del massimario della Corte di cassazione*, in «Giust. civ.», 1989, II, p. 239; G. DE NOVA, *Lastrattezza delle massime e le origini dell'ufficio del massimario*, in «Contratto e impr.», 1988, p. 516. Sul tema cfr. altresì S. EVANGELISTA, G. CANZIO, *Corte di cassazione e diritto vivente*, in «Foro it.», 2005, V, col. 82; M. CARISTO, *Accesso alla corte: organizzazione e funzionamento*, in «Foro it.», 1988, V, col. 36.

² Oggi di prima valutazione di professionalità sulla base del nuovo sistema di classificazione dei magistrati di cui al d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160.

³ G. AMOROSO, *La Corte di cassazione ed il precedente*, in *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti, Cacucci, Bari 2015, p. 89.

del sito web della Corte. Ulteriori compiti sono la segnalazione dei contrasti, dell'avvenuta risoluzione degli stessi e degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità, nonché delle più rilevanti novità normative, la redazione delle relazioni per i ricorsi assegnati alle Sezioni Unite, ai fini della risoluzione di contrasti o che presentano questioni di massima di particolare importanza, la redazione di sintetiche relazioni informative, necessarie per una parte dei ricorsi rimessi alle Sezioni Unite, la redazione di schede e relazioni informative su richiesta dei presidenti titolari, per ricorsi aventi a oggetto questioni di particolare rilevanza assegnati alle sezioni semplici, le relazioni periodiche sulle decisioni relative ai principali orientamenti della Cassazione.

A tali attribuzioni si è aggiunta quella di contribuire alla celere definizione dei procedimenti pendenti, attraverso la previsione legislativa dei compiti di assistente di studio, cui possono essere destinati i magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

2. Il c.d. decreto del fare e la figura degli assistenti di studio: l'eliminazione dell'arretrato pendente presso la Suprema Corte

La figura degli assistenti di studio è stata introdotta dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto del fare), convertito in l. 9 agosto 2013 n. 98 allo scopo di eliminare l'arretrato pendente presso la Suprema Corte. Il legislatore ha inteso mutuare l'esperienza di altre Corti supreme europee, della Corte di giustizia dell'Ue e della stessa Corte costituzionale italiana, che affiancano a ciascun giudice delle figure ausiliarie – referendari o assistenti di studio – allo scopo di aiutarlo nell'istruzione dei fascicoli, nella soluzione dei casi e nella stesura dei provvedimenti. A differenza di altre esperienze, gli assistenti di studio presso la Cassazione non sono al servizio del singolo giudice, ma vengono destinati alle sezioni della Corte. Si tratta, inoltre, di magistrati, mentre presso le altre Corti è ammessa la presenza anche di figure diverse, quali ricercatori, avvocati, funzionari pubblici o esperti giuridici.

Nel testo originario dell'art. 74, d.l. 69/13 si prevedeva che le attribuzioni di assistente di studio potessero essere assegnate a trenta magistrati per i quali fosse stato deliberato il conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio e con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito. In questa prospettiva, la pianta organica della Cassazione, attraverso l'introduzione dell'art. 115-*bis*, «magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione», nel r.d. n. 12/1941, sarebbe stata modificata temporaneamente con un ruolo a esaurimento, fino alla cessazione dal servizio o al trasferimento dei magistrati assistenti di studio.

Tali magistrati, inoltre, da destinare alle sezioni civili, non avrebbero fatto parte dei collegi giudicanti e non avrebbero potuto ottenere un trasferimento prima di cinque anni dalla data di effettiva presa di possesso, salvo gravi motivi di salute, di servizio o di famiglia. Le disposizioni, infine, escludevano l'attribuzione di benefici economici.

A fronte di tali previsioni, il Consiglio Superiore della Magistratura, nella delibera dell'11 luglio 2013, resa ai sensi dall'art. 10, l. n. 195/1958, in relazione alle disposizioni previste dallo schema di d.d.l. di conversione del d.l. 69/13, aveva suggerito che, per raggiungere uno stabile e strutturale risultato positivo in merito alla capacità di smaltimento del contenzioso da parte della Cassazione, piuttosto che introdurre un ruolo a esaurimento di magistrati con la posizione di assistente di studio, sarebbe stato preferibile rafforzare l'organico e le competenze dell'Ufficio del Massimario⁴.

In sede di conversione, anche a seguito dei rilievi formulati dal CSM, la l. 9 agosto 2013, n. 98 ha modificato l'art. 74 (e di conseguenza l'art. 115, r.d. 12/41), ampliando da trentasette a sessantasette unità la pianta organica dell'Ufficio del Massimario, stabilendo che «il primo presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. I magistrati con compiti di assistente di studio possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione».

Le disposizioni definiscono le modalità di prima applicazione della novella e la disciplina a regime, prevedendo che sia il CSM a stabilire i criteri per la destinazione dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. Si prevede, inoltre, che con cadenza annuale il Primo Presidente della Corte di Cassazione informi il CSM e, per le competenze di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, il Ministero della Giustizia dell'attività svolta dai magistrati con compiti di assistente di studio.

⁴ «Un ufficio del massimario adeguatamente rinforzato e ricondotto ad almeno sessanta unità in organico (senza sottrarre risorse di organico agli uffici di merito), ben potrebbe essere destinato a svolgere, oltre alle ordinarie funzioni di massimazione delle pronunce della corte, anche attività di supporto, di ricerca e di studio su richiesta delle varie sezioni della stessa corte, prevedendosi, inoltre, la possibilità per il primo presidente di destinare alcuni magistrati ad esercitare direttamente le funzioni di legittimità nei collegi (come già accadeva per i magistrati di appello applicati al massimario della Corte di cassazione prima della riforma dell'ordinamento giudiziario del 2006)».

3. I criteri per l'utilizzo dei magistrati destinati all'Ufficio del Massimario con compiti di assistente di studio nella deliberazione del CSM del 4 dicembre 2013

I criteri per l'utilizzo dei magistrati destinati all'Ufficio del Massimario con compiti di assistente di studio sono stati definiti con la deliberazione del CSM del 4 dicembre 2013⁵. Il testo disciplina i compiti degli assistenti di studio, stabilisce l'esclusività di tale funzione (escludendo un'assegnazione promiscua e concorrente di compiti di assistente e di magistrato addetto alle ordinarie funzioni dell'Ufficio del Massimario; *id est*: massimazione delle decisioni civili e penali, segnalazione dei contrasti, relazioni preliminari per le Sezioni Unite, attività attinenti al ruolo, relazioni informative sullo stato della dottrina e della giurisprudenza per specifici temi), fissa la procedura per la scelta dei magistrati all'interno dell'Ufficio del Massimario e la durata dell'incarico (di regola annuale ma rinnovabile, a domanda, in mancanza di aspiranti legittimati), introducendo la previsione di una turnazione nelle funzioni.

Viene stabilito, inoltre, un regime provvisorio di prima applicazione e un regime definitivo, provvedendosi a coordinare le nuove norme secondarie con la disciplina prevista dalla circolare del CSM sulle tabelle per il triennio 2014/2016⁶.

Riguardo ai compiti cui sono chiamati gli assistenti di studio, la delibera, fatte salve le ulteriori determinazioni che il Primo Presidente riterrà di adottare, specifica che il magistrato con compiti di assistente di studio può essere chiamato a svolgere un lavoro preparatorio di esclusivo rilievo interno alla Corte e, in particolare, collaborare all'attività di formazione dei ruoli di udienza e redigere, sulla base delle istruzioni del Presidente o del consigliere relatore, una relazione contenente una sintesi dei motivi di ricorso e dei precedenti giurisprudenziali rilevanti, nonché l'indicazione di eventuali questioni rilevabili di ufficio e, ove occorra, elementi essenziali sullo svolgimento del processo. Gli assistenti di studio, inoltre, previa intesa tra il direttore dell'Ufficio del Massimario e il Presidente

⁵ CSM, 4 dicembre 2013, in «Foro it.», 2014, III, col. 256.

⁶ Circolare n. 19199 del 27 luglio 2011, delibera del 21 luglio 2011, e successive modifiche al 13 novembre 2013. La delibera sulle tabelle del 21 luglio 2011, comprensiva delle modifiche intervenute al 12 ottobre 2011, è contenuta in «Foro it.», *Merito ed extra*, 2011, 573. Sul tema delle tabelle degli uffici giudiziari, B. GIANGIACOMO, *La nuova circolare sulle tabelle giudiziarie - Novità ed aspetti problematici*, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 2012, p. 701; G. DE LUCA, *Violazione delle tabelle e garanzia del giudice naturale*, in «Giusto processo civ.», 2008, p. 1045; G. ARATA, *L'evoluzione della sensibilità organizzativa del Consiglio superiore della magistratura dall'introduzione del «giudice unico di primo grado» ai giorni nostri - Uno studio attraverso le circolari sulla formazione delle tabelle*, in «Quaderni di giustizia e organizzazione», 2007, fasc. 3, p. 11.

titolare della sezione di destinazione, svolgono ricerche sugli orientamenti giurisprudenziali che consentono di selezionare più efficacemente i ricorsi da sottoporre alla procedura per la dichiarazione di inammissibilità o di accoglimento o di rigetto per manifesta fondatezza o infondatezza.

4. La prima applicazione degli assistenti di studio presso le sezioni civili della Corte di Cassazione

Il CSM ha provveduto a coprire l'incremento di organico di trenta unità dell'Ufficio del Massimario con delibera del 9 luglio 2014. I magistrati destinati al nuovo incarico hanno preso possesso dell'ufficio tra il settembre e il gennaio successivo.

Le attività degli assistenti di studio e i criteri per la loro selezione sono stati definiti con decreto del Primo Presidente dell'11 febbraio 2015. Tale decreto ha disposto un'integrazione della proposta tabellare relativa al triennio 2014-2016 con il fine di realizzare un generale riassetto dell'organizzazione delle sezioni civili, creando al loro interno un omogeneo sistema di spoglio dei ricorsi, parallelo e coordinato con le disposizioni che regolano le modalità di destinazione e di impegno dei magistrati chiamati ad assumere le funzioni di assistente di studio.

L'Ufficio spoglio sezionale (§ 31-*bis*), istituito presso ciascuna sezione civile e composto da un numero variabile di magistrati, Presidenti di sezione non titolari o consiglieri, determinato dai rispettivi Presidenti titolari sulla base di un programma di spoglio e selezione degli affari pendenti da loro elaborato, si occupa dello spoglio e selezione dei fascicoli, secondo una metodologia (per materia, data di iscrizione, ecc.) individuata dal Presidente titolare della sezione, previa consultazione con il coordinatore dell'Ufficio o con l'unico addetto allo stesso, fermi restando lo spoglio diacronico e la priorità della spoglio degli affari più risalenti. Tale attività è finalizzata alla formazione di ruoli di udienza omogenei, all'individuazione del contenzioso seriate, all'individuazione di possibili accorpamenti, all'individuazione di questioni con soluzioni giurisprudenziali non univoche, all'individuazione dei ricorsi per i quali si rende opportuna la redazione della scheda informatica, di vario contenuto a opera degli assistenti di studio. Il coordinatore o il componente dell'Ufficio spoglio della Sezione ordinaria assegna agli assistenti di studio i fascicoli per i quali debbano essere redatte le schede informatiche e ne verifica il contenuto con l'assistente incaricato. I componenti dell'Ufficio spoglio assicurano contatti continui con gli assistenti al fine di garantire il miglior risultato nella redazione delle schede informatiche.

Il § 68-*bis* delle tabelle di organizzazione disciplina le modalità di interpello per l'assegnazione alle funzioni di assistente di studio e ne specifica i compiti. L'interpello è rivolto a tutti i magistrati che compongono l'Ufficio del Massimario e le disposizioni stabiliscono i criteri di selezione, nonché la durata dell'incarico. Il § 68-*bis*, dunque, in maniera chiara esclude che il cd. decreto del fare, nel disciplinare la nuova figura, abbia inteso creare un ruolo autonomo e distinto all'interno dell'Ufficio del Massimario, separando coloro che sarebbero destinati alle funzioni tradizionali dell'Ufficio (*id est*: la massimazione) dagli assistenti di studio, reclutati con un concorso *ad hoc* dal CSM. Tutti i magistrati appartenenti all'Ufficio del Massimario possono svolgere le nuove funzioni in esito all'interpello emanato dal Primo Presidente all'inizio di ogni anno. Si tratta, dunque, di funzioni temporanee⁷.

Il § 68-*bis*, co. 3°, riprende la circolare del CSM e integra le funzioni degli assistenti, prevedendo che essi collaborano alla formazione dei ruoli d'udienza, predispongono relazioni preliminari contenenti una sintesi dei motivi di ricorso e dei precedenti giurisprudenziali rilevanti, nonché l'indicazione di questioni rilevabili di ufficio e, ove occorra, elementi essenziali sullo svolgimento del processo, mediante la redazione di una scheda informatica; svolgono ricerche su questioni che devono essere discusse in camera di consiglio e redigono relazioni sugli orientamenti della giurisprudenza; possono predisporre relazioni per le Sezioni Unite; possono partecipare alla redazione della relazione annuale sulla giurisprudenza della Corte di cassazione. Tali compiti sono nel dettaglio esemplificati nel § 68-*bis*, co. 4°⁸. Confermata è la possibilità per i magistrati assistenti di

⁷ § 68-*bis*, co. 2°, «la prima assegnazione di assistenti di studio, in ragione della fase di avvio della nuova funzione, ha durata effettiva di 12 mesi, rinnovabile d'ufficio fino ad altri 12 mesi, per esigenze di continuità dell'Ufficio». Le disposizioni riguardanti le assegnazioni successive alla prima sono contenute nel § 68-*bis*, co. 9°.

⁸ «I magistrati assistenti, in particolare, possono svolgere le seguenti attività:

Analisi sintetica del ricorso, su modulo informatico, secondo le voci in uso presso la Corte, incrementate con l'indicazione, mediante parole testuali, dei tratti caratterizzanti del ricorso, distinguendo i profili processuali e sostanziali.

Relazione, sul singolo ricorso, funzionale alla redazione del provvedimento finale non concernente ricorsi seriali. Contiene, in termini sintetici: svolgimento del processo; motivi del ricorso; riferimenti normativi utili per il giudizio; questioni controverse e individuazione dei precedenti giurisprudenziali utili per la decisione; possibili soluzioni alternative; eventuale segnalazione del carattere consolidato del principio ex art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.

Relazione su singolo ricorso seriale, funzionale alla redazione del provvedimento finale concernente ricorsi seriali. Contiene, in termini sintetici: svolgimento del processo; motivi del ricorso; riferimenti normativi utili per il giudizio; questioni; individuazione del o dei

studio di assistere alle camere di consiglio dei ricorsi per i quali hanno predisposto le relazioni, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione.

All'esito dell'interpello, la destinazione dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario alle funzioni di assistente di studio presso le sezioni ordinarie civili è stata disposta con decreto presidenziale del 3 aprile 2015.

In questo periodo di prima applicazione, le attività in concreto svolte dagli assistenti di studio sono state individuate da ciascuna sezione nell'ambito dei criteri definiti dalla variazione tabellare dell'11 febbraio 2015. I compiti, a seconda delle specificità del contenzioso di ciascuna sezione, si sono variamente concentrati sull'attività di spoglio, sulla predisposizione di relazioni per singoli ricorsi o per ricorsi seriali, nonché sulla ricerca giurisprudenziale.

In particolare, presso la seconda sezione civile, attese le peculiarità del contenzioso non seriale pendente⁹ e l'organizzazione dell'Ufficio spoglio, agli assistenti è stata affidata, innanzitutto, la redazione di relazioni, su singoli ricorsi, funzionali alla stesura del provvedimento finale. Ciascuna relazione è stata redatta includendo i seguenti elementi: svolgimento del processo; motivi del ricorso; riferimenti normativi utili per il giudizio; questioni controverse e individuazione dei precedenti giurisprudenziali utili per la decisione; possibili soluzioni alternative; eventuale segnalazione

precedenti giurisprudenziali decisivi per la soluzione; eventuale segnalazione del carattere consolidato del principio ex art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.

Relazione su singolo ricorso complesso, in quanto contenente elementi di novità o di particolare complessità, ovvero specifiche peculiarità della vicenda in fatto e/o diritto, funzionale alla redazione della sentenza. Contiene: svolgimento del processo; motivi del ricorso; riferimenti normativi utili per il giudizio; questioni controverse e individuazione dei precedenti giurisprudenziali utili per la decisione; possibili soluzioni alternative; se necessario, indicazioni dottrinali strettamente pertinenti rispetto alle soluzioni prospettate.

Informazione di orientamento, funzionale all'attività della sezione, su questione di ordine generale, giurisprudenziale o legislativo, di interesse per la sezione, contenente un'analisi del dato normativo e della giurisprudenza, con individuazione delle ragioni a fondamento degli orientamenti e/ o delle soluzioni;

Notizie di decisione, sintetiche, concernenti le novità giurisprudenziali, ai fini della circolazione delle notizie all'interno delle sezioni;

Contributi per la predisposizione della relazione annuale sulla giurisprudenza della Corte curata dall'Ufficio del massimario e del ruolo;

Relazioni per i ricorsi assegnati alle Sezioni unite».

⁹ Tra le materie trattate per previsione tabellare vi sono: vendita, permuta, riporto, patrocinio a spese dello Stato ed impugnazioni di provvedimenti ex art. 170, d.p.r. n. 115/2002, urbanistica, edilizia, usi civici, riforma fondiaria, profess./onorari, appalto e contratto d'opera, agenzia, sanzioni amministrative, successioni, donazione, divisione, trascrizione, mediazione, mutuo, rendita perpetua e vitalizia, deposito, possesso, nuova opera e danno temuto, procedimento civile.

del carattere consolidato del principio *ex art. 360-bis*, co. 1°, n. 1, c.p.c.

All'attività di redazione di singole relazioni è stata successivamente affiancata quella di spoglio dei fascicoli per la formazione dei ruoli di udienza, mediante la predisposizione di una scheda contenente la sintesi della controversia svoltasi in primo e in secondo grado preceduta dai 'neretti', le parole significative, utili alla comprensione del contenuto del ricorso. Vengono inoltre riportati i motivi del ricorso e dell'eventuale controricorso incidentale.

Sia le relazioni sia le schede predisposte per lo spoglio dei singoli fascicoli vengono inserite dal singolo magistrato in cartelle dedicate nell'ambito del 'cloud storage' *dropbox*, servizio che consente di archiviare file su *datacenters* remoti, in un ambiente creato dal Presidente titolare della sezione.

Dal mese di luglio è stata prevista la presenza, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione, alle camere di consiglio dei ricorsi per i quali sono state predisposte le relazioni (decreto del 24 giugno 2015 del Presidente titolare). A seguito dell'assegnazione del fascicolo al ruolo di udienza, la cancelleria provvede a segnalare al consigliere relatore e all'assistente di studio il numero di ruolo del fascicolo per cui è stata predisposta la relazione, al fine di consentirne l'acquisizione dal *cloud dropbox* e il successivo confronto sul suo contenuto.

5. Il progetto di riforma della giustizia civile e il ruolo dei magistrati dell'Ufficio del Massimario: la possibilità di applicazione come componenti dei collegi giudicanti

Riguardo agli effetti dell'utilizzo degli assistenti di studio per l'abbattimento dell'arretrato civile della Corte di Cassazione solo l'analisi nel tempo dei dati statistici potrà dar conto dell'efficacia di questa misura. La disciplina prevede, infatti, una relazione annuale del Primo Presidente che dia conto al CSM e al Ministero della Giustizia dell'attività svolta dai magistrati destinati a tali compiti.

Tuttavia, un migliore utilizzo di queste risorse potrebbe discendere da una modifica normativa che, al pari di quanto un tempo previsto per la figura oggi soppressa degli applicati di appello presso la Corte¹⁰, consenta ai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario non solo di predisporre

¹⁰ La figura del magistrato di appello, che poteva essere autorizzato, per esigenze di servizio, a esercitare le funzioni di consigliere della Corte di Cassazione con decreto del primo presidente della Corte, è stata soppressa dal d.lgs. 23 gennaio 2006, n. 24 che, nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, ha rideterminato la pianta organica dei magistrati addetti alla Corte.

relazioni su singoli ricorsi e di partecipare alla Camera di Consiglio senza diritto di voto, ma di comporre direttamente i collegi con l'assegnazione di cause del ruolo di cui sarebbero relatori ed estensori, senza la mediazione che il sistema attuale prevede.

In tale direzione, il disegno di legge-delega per la riforma del processo civile approvato dalla Camera il 10 marzo 2016 ed elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta da Giuseppe Maria Berruti, indica, all'art. 1, co. 2°, lett. c), n. 4), tra i principi e i criteri direttivi, la previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio.

Si tratta di una proposta di modifica importante, che consentirebbe da un lato di incrementare il numero dei relatori delle cause e, quindi, il numero delle sentenze pronunciate, dall'altro di favorire un ulteriore arricchimento professionale dei magistrati addetti all'Ufficio del Massimario¹¹.

Abstract

Il contributo affronta il tema dei magistrati con compiti di assistente di studio presso Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione. La figura dell'assistente di studio è stata introdotta con il c.d. decreto del fare al fine di favorire l'eliminazione dell'arretrato presso la Suprema Corte. Il testo esamina i compiti assegnati agli assistenti alla luce della prima applicazione presso le sezioni civili della Corte, mettendo in luce le possibili modifiche normative.

¹¹ A favore della reintroduzione dei magistrati di appello applicati nei collegi, cfr. già SCRIMA, *Il Massimario della Corte suprema di cassazione tra storia e attuali prospettive*, cit., pp. 735 s. secondo cui «tali magistrati costituivano un prezioso trait d'union con le singole sezioni presso le quali svolgevano anche funzioni giurisdizionali, componendo i collegi e redigendo una certa percentuale di provvedimenti. La prospettiva di modifiche di funzioni (da quelle di tribunale a quelle di appello) nell'ambito del medesimo Ufficio assicurava un maggiore permanenza, garantiva una più raffinata qualificazione professionale, favoriva la trasmissione di conoscenze ai nuovi arrivati, consentiva un ricambio graduale ed accentuava – il che non guasta – il senso di appartenenza all'Ufficio».